



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 476

DEL 30 dicembre 2015

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (A.T.P.) EX ARTT. 696 E 696 BIS DEL C.P.C., COMUNE DI PIANEZZA/ IMPRESE COSTRUZIONI ARMANDO CAMERLO S.R.L. E IMMOBILIARE AVIGLIANA 2005 S.R.L, GEOM VAGLIENTI. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 09.07.2008, il Comune di Pianezza aveva approvato l'intervento per l'esecuzione del lotto 1 privato – impianti sportivi P.E.C. CC1 di Via Enzo Ferrari, n. 3, con cui l'Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l. si accollava l'esecuzione, in via diretta, delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione, affidando tali lavori alla A.T.I. Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e nominando il direttore dei lavori nella persona del geom. Fabrizio Vaglienti.
- Tali opere avevano previsto, sinteticamente, la realizzazione di n. 2 campi da calcio irrigati, del fabbricato sede dell'associazione sportiva e di un fabbricato uso spogliatoio, la parziale sistemazione esterna dell'impianto nella zona dei campi da calcio e la rete dei sottoservizi.
- Il Comune di Pianezza in sede di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, nonché della visita di collaudo aveva sollevato contestazioni rispetto ad alcune irregolarità, regolarmente contestate e, a seguito di tali vicende, aveva deciso di non corrispondere la cifra di € 26.338,46, oltre IVA, che avrebbe dovuto liquidare, a saldo, all'Impresa Immobiliare Avigliana 2005.
- In data 5 ottobre 2011, le Imprese Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l. avevano presentato al Tribunale di Torino (sez. IX, r.g. 27033/11) ricorso per accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 e 696-bis c.p.c.* e successivamente il Comune di Pianezza, con propria deliberazione n. 132 del 20/10/2011 si era costituito in giudizio per resistere al suddetto ricorso, individuando come legale l'Avv. Giulio ACUTO di

Torino.

- La vicenda giudiziaria si era conclusa con la sottoscrizione in data 27 luglio 2012 di una transazione, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 25/05/2012, tra il Comune di Pianezza, le Imprese Costruzioni Camerlo Srl e Immobiliare Avigliana 2005 srl, il Geom. Fabrizio Vaglianti, il Consorzio Cooperative Costruzioni-CCC Soc.Coop e il C.A.I. Soc.Coop., che stabiliva la definitiva risoluzione del contenzioso in corso con i suddetti soggetti nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e scomputo presso l'impianto sportivo di Via Enzo Ferrari n.3.

Rilevato che:

- con lettera del 24/6/15, inviata all'Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l. ed alla Costruzioni Armando Camerlo s.r.l., il Comune di Pianezza denunciava, tuttavia, la condizione di inutilizzo del fabbricato spogliatoi, accertata con perizia del 28/5/15 a firma dell'Ing. Giorgio Negro, appositamente incaricato, lamentando, in particolare, la sussistenza di gravissimi vizi – non riconducibili a quelli contestati in occasione del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed oggetto dell'accordo transattivo del 27/7/12 – quali: *“l'assenza di elementi di ritegno statico del muro in blocchi del porticato, l'appoggio non verificato per le azioni eccentriche della copertura sul muro in blocchi instabile, il solaio di copertura difforme nelle sezioni di spessore, la presenza diffusa di muffe da ponti termici per la rinvenuta assenza della coibentazione di progetto sia a pavimento che in copertura, la mancata realizzazione del vespaio drenante (...), altro connesso a diversa e insufficiente fornitura di impianto di areazione, la difforme realizzazione del massetto sotto pavimento, l'erronea posa dei rivestimenti a parete dei bagni e l'assenza di guaina di impermeabilizzazione nel pacchetto di pavimentazione dei bagni”* e stimando € 206.826,93 l'importo dei lavori necessari per ristabilire l'uso del fabbricato (esclusi i danni da fermo attività sportiva).
- con lettera del 26/6/15 inviata per conto dell'Immobiliare Avigliana 2005 e della Costruzioni Armando Camerlo s.r.l., l'avv. Gianni Maria Saracco eccepiva *“la circostanza per cui i vizi lamentati, ove accertati, sarebbero risultati in ogni caso ricollegabili e riconducibili”* a quelli oggetto del citato accordo transattivo.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 23.12.2015, con la quale è stata autorizzata l'azione in giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Torino per accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c. nei confronti delle imprese Immobiliare Avigliana 2005, Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e del Geom. Vaglianti, in qualità di direttore dei lavori, nominando quale difensore di fiducia l'Avv. Giulio Acuto ed è stato fornito atto di indirizzo per nominare un consulente tecnico di parte nel suddetto giudizio, demandando al sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali l'affidamento dell'incarico all'Ing. Giorgio Negro, con studio in Via XX Settembre 60 - Avigliana (TO), di consulente tecnico di parte nel suddetto giudizio e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del Consulente Tecnico di Parte e considerato che, interpellato per le vie brevi, l'Ing. Giorgio Negro, con studio in Via XX Settembre 60 - Avigliana (TO), professionista con idonea abilitazione e professionalità per l'incarico di che trattasi e avendo, lo stesso già predisposto la citata perizia e, pertanto, già a conoscenza della vicenda, il quale si è reso disponibile per l'incarico di che trattasi, per l'importo di € 2.537,60 oneri di legge compresi.

Considerato, altresì, che il citato professionista risulta in possesso di specifica competenza sull'oggetto della causa, come si evince dal curriculum presentato.

Ritenuto che il suddetto incarico rientri nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, il quale prevede che: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,*

le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/09/2009 con la quale, ai sensi dell'art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007, veniva approvato il disciplinare delle modalità di conferimento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza esterni all'Amministrazione, il quale, agli artt. 7 e 9 definisce le modalità del conferimento degli incarichi relativi ai servizi tecnici professionali e gli obblighi di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, qualora gli stessi siano di importo superiore a € 5.000,00 al netto dell'Iva.

Preso atto, in particolare, dell'art. 7 comma 4, che stabilisce, che qualora l'importo della prestazione risulti inferiore ad € 10.000,00, Iva esclusa, è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 90 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.

Dato atto che non esistono all'interno struttura organizzativa dell'ente figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Preso atto che l'attività affidata al professionista sopracitato rientra nella fattispecie di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e che, pertanto, ai relativi rapporti non è applicabile il complesso di obblighi dettati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 che fa invece riferimento alla prestazione di servizi.

Richiamato, altresì, l'art. 53 comma 14 del Dlgs n. 165/2001, ai sensi del quale: *"le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti".*

Visto lo schema di contratto per il conferimento dell'incarico, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover assumere un impegno di spesa per l'importo onnicomprensivo 2.537,60 oneri di legge compresi sul Cap. 124 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

Preso atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di spesa del personale

di cui all'art. 557 della legge 296/2006 e s.m.i., così come attestato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

Verificata ai sensi dell' art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all' assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di conferire, per i motivi citati in premessa, l'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex artt. 696 e 696 bis del c.p.c., promosso dal Comune di Pianezza contro le Imprese Costruzioni Armando Camerlo s.r.l. e Immobiliare Avigliana 2005 s.r.l., all'Ing. Giorgio Negro, con studio in Via XX Settembre 60 - Avigliana (TO), quale tecnico con idonea abilitazione e professionalità per l' incarico di che trattasi e avendo, lo stesso già predisposto la citata perizia e, pertanto, già a conoscenza della vicenda..
- 3) Di impegnare la somma di € 2.537,60, al lordo degli oneri di legge, ai fondi di cui all'intervento 1.01.02.03 - Cap 124 - del bilancio 2015, appositamente integrati con deliberazione della Giunta Comunale n.279 del 17.11.2015.
- 4) Di approvare lo schema di contratto di contratto, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, da stipularsi nella forma di scrittura privata da registrare in caso d'uso, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
- 5) Di dare atto che sono rispettati i limiti di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché quelli sanciti in materia di consulenze e collaborazioni, dall'art. 6 comma 7 del D. L. 78/2010, come convertito dalla Legge 122/2010, così come attestato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari.
- 6) Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
- 7) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
- 8) La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 9) A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento	Impegno	2015	878	0
--------------	---------	------	-----	---

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata

Pianezza, _____

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. **64**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 7 gennaio 2016

Pianezza, lì 7 gennaio 2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca